

# Sigma S.p.A.

## Modello Organizzativo

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e successive modifiche e integrazioni.

Revisione	Data	Approvazione	Firma
00	13/07/2013	CdA	
01	21/07/2022	CdA	

**INDICE**

Pagina

premessa.....	5
PARTE GENERALE .....	6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 .....	6
1.1 La responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni.....	6
1.2 I presupposti della responsabilità e gli autori dei Reati .....	6
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto.....	7
1.4 Le fattispecie di reato .....	9
1.5 Presupposti di esclusione delle responsabilità dell'Ente .....	17
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SIGMA.....	19
2.1 La Società .....	19
2.2 Gli obiettivi della Società ed il Modello Organizzativo .....	20
2.3 Le attività propedeutiche all'adozione e/o all'aggiornamento del Modello .....	21
2.4 L'adozione (e l'aggiornamento) del Modello .....	24
2.5 Il Modello ed il sistema di <i>governance</i> della Società.....	24
2.6 Modifiche del Modello.....	28
2.7 I Destinatari del Modello .....	28
3. ORGANI DI VIGILANZA.....	29
3.1 L'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti.....	29
3.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, revoca, cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi membri.....	31
3.3 Compiti, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	32
3.4 Attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza .....	34
3.5 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	35
3.6 Segnalazioni di comportamenti illegittimi, c.d. whistleblowing.....	37
3.7 Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza .....	39
3.8 Archiviazione delle informazioni .....	40
4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	40
4.1 Informazione e formazione dei Destinatari.....	40
4.2 Collaboratori esterni e Partner.....	41
5. VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....	42

PARTE SPECIALE "A" REATI RILEVANTI E ATTIVITÀ A RISCHIO

ALLEGATO "1": REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO "2": DELITTI INFORMATICI

ALLEGATO "3": REATI SOCIETARI

ALLEGATO "4": DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

ALLEGATO "5": RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO, NONCHÉ REATI

RIGUARDANTI STRUMENTI DI  
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

ALLEGATO "6": REATI TRANSAZIONALI, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, CONTRABBANDO.

ALLEGATO "7": DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ALLEGATO "8": DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E COMMERCIO

ALLEGATO "9": DELITTI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ALLEGATO "10": DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

ALLEGATO "11": REATI AMBIENTALI

ALLEGATO "12": REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ALLEGATO "13": REATI TRIBUTARI

PARTE SPECIALE "B" CODICE ETICO

PARTE SPECIALE "C" SISTEMA DISCIPLINARE

PARTE SPECIALE "D" CLAUSOLE CONTRATTUALI

## **Legenda**

<b>c.c.</b>	=	Codice Civile.
<b>c.p.</b>	=	Codice Penale.
<b>c.p.p.</b>	=	Codice di Procedura Penale.
<b>P.A. o PA</b>	=	Pubblici funzionari od incaricati di pubblico servizio o genericamente la Pubblica Amministrazione (ed ogni ente o società ad essa riconducibile).
<b>Decreto o D.lgs. 231/2001</b>	=	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
<b>Ente/i</b>	=	Qualunque ente fornito di personalità giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica escluso lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto.
<b>Società o SIGMA</b>	=	SIGMA S.p.A.
<b>Modello o Modello Organizzativo</b>	=	Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto.
<b>Reato/i Presupposto o Reato/i</b>	=	Le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto.
<b>Codice Etico</b>	=	Il codice Etico di SIGMA
<b>OdV o Organismo</b>	=	L'Organismo di Vigilanza costituito dalla Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto.
<b>Sistema disciplinare</b>	=	Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto.
<b>Destinatari</b>	=	Tutti i soggetti nei cui confronti trova applicazione ed è vincolante il Modello, i.e. i membri degli organi sociali, il personale dipendente e dirigente, i collaboratori (compresi anche i tirocinanti, i consulenti e i lavoratori somministrati), i fornitori, e tutti coloro che intrattengono significativi rapporti con la Società o la rappresentano nei confronti dei terzi.

## **PREMESSA**

Il presente documento contiene la descrizione e l'illustrazione dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("**Modello Organizzativo**" o semplicemente "**Modello**") adottato da Sigma S.p.A. (o "**SIGMA**" o semplicemente la "**Società**") con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2022, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni ("**D.lgs. 231/2001**" o "**Decreto**"), recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il presente documento contiene le linee guida ed i principi generali descrittivi del Modello e si compone di una "**Parte Generale**", nonché di singole "**Parti Speciali**" e dei relativi allegati.

La Parte Generale contiene una sintetica illustrazione del Decreto e dei suoi contenuti, oltre alle regole ed i principi generali del Modello; l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e la definizione dei compiti, poteri e funzioni di tale organismo; la definizione di un sistema di comunicazione, informazione e formazione sul Modello; nonché la previsione di verifiche periodiche e dell'aggiornamento del Modello.

Le singole Parti Speciali, inoltre, contengono l'individuazione delle fattispecie di Reato ritenute rilevanti per la Società, delle relative attività e processi a rischio, nonché dei protocolli preventivi adottati in merito a ciascuna categoria di reato (**PARTE SPECIALE A**), il Codice Etico (**PARTE SPECIALE B**), il sistema disciplinare (**PARTE SPECIALE C**), nonché un modello di clausola standard da inserire nei contratti conclusi con collaboratori, partner commerciali e, in generale, terzi con cui la Società intrattiene rapporti negoziali (**PARTE SPECIALE D**).

## PARTE GENERALE

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

#### 1.1 La responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni

Con legge del 29 settembre 2000, n. 300 - contestualmente alla ratifica ed esecuzione da parte dell'Italia di alcune Convenzioni internazionali<sup>1</sup> – è stata conferita (art. 11) “*Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*”.

In attuazione della suddetta legge delega, è stato emanato il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “**Decreto**”) contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità delle persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato, che rappresenta una rilevante novità nel campo del diritto penale d’impresa.

Per la prima volta, infatti, il legislatore ha introdotto a carico degli enti una responsabilità che, pur essendo definita espressamente “*amministrativa*”, trova origine nella commissione da parte di determinati soggetti-persone fisiche di un fatto di reato e viene accertata nell’ambito e secondo le regole del processo penale, divergendo, in tal modo, dal paradigma classico dell’illecito amministrativo.

Con la definizione di ente (di seguito anche “**Ente/i**”) si intendono le persone giuridiche, tra cui anche le società, nonché le associazioni prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti Pubblici.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si configura solo in relazione ai Reati espressamente previsti dal Decreto stesso o da normative che richiamano il Decreto: si tratta cioè di una responsabilità per un numero chiuso di fattispecie criminose, peraltro costantemente aggiornato dal legislatore e in via di progressivo ampliamento.

Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dell’Ente è prevista anche in relazione ai tentativi di Reato ed ai Reati commessi all'estero, sempre che per gli stessi non proceda l’Autorità Giudiziaria dello Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

#### 1.2 I presupposti della responsabilità e gli autori dei Reati

Per la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti, è necessario che i Reati elencati nel Decreto siano commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, dalle seguenti categorie di soggetti:

- persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. “**Soggetti Apicali**”); oppure da
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “**Sottoposti**”), così come da:

<sup>1</sup> Si tratta della *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione*, anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997, *sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri* e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

- soggetti terzi che agiscono in nome e per conto dell'Ente.

Inoltre, la responsabilità dell'Ente presuppone che:

- il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'Ente, ossia per favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
- Il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'Ente a prescindere dall'intenzione di chi lo ha commesso.

Pertanto, l'Ente non risponde se le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si ricorda inoltre che la responsabilità ex Decreto dell'Ente si aggiunge a e non esclude quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto di Reato ed è del tutto autonoma da quest'ultima; infatti, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'Ente può essere dichiarato responsabile anche se l'autore materiale del Reato non è imputabile o non è stato individuato e anche se il Reato è estinto per cause diverse dall'amnistia.

### **1.3 Le sanzioni previste dal Decreto**

L'art. 9 del Decreto elenca come segue le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogni volta che l'Ente è riconosciuto responsabile e sono determinate dal giudice attraverso un sistema di commisurazione della sanzione c.d. per quote e bifasico: il giudice inizialmente dovrà determinare il numero delle quote (collegandolo: i) alla gravità del fatto, ii) al grado di responsabilità dell'Ente e iii) all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori Reati; successivamente dovrà assegnare ad ogni singola quota il proprio valore (determinandolo in base alla capacità economica e patrimoniale dell'ente, in modo che sia assicurata l'efficacia della sanzione.).

L'entità della sanzione che verrà inflitta in concreto è dunque data dal prodotto di due fattori: il numero delle quote (che funge da moltiplicatore) e il singolo valore attribuito a ciascuna quota (che rappresenta il moltiplicando).

L'art. 10 del Decreto stabilisce che il numero delle quote non può essere inferiore a 100, né superiore a 1.000 (la legge individua per ogni singolo illecito il numero minimo e massimo delle quote), e precisa che l'importo della singola quota deve variare nell'ambito di una forbice che va da € 258,23 a € 1.549,37; in tutti i casi il valore della sanzione non può essere inferiore ad euro 10.329,14.

Si tenga in ogni caso presente che in caso di reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008) il legislatore stabilisce che la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.000 quote.

Inoltre, in alcuni casi la sanzione pecuniaria può essere aumentata: ad esempio, nel caso dei reati societari se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione può essere aumentata di un terzo e, nel caso dei reati di *market abuse* se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto.

Sussistono ipotesi in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta, nello specifico questa è:

- ridotta della metà e non può essere superiore ad euro 103.291,38, inoltre la singola quota ha un valore fisso pari ad euro 103,29, nel caso in cui l'autore del Reato abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio o un

vantaggio minimo, ovvero nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato dal Reato sia di particolare tenuità;

- ridotta da un terzo alla metà se l'Ente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, ha risarcito integralmente i danni o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato, ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso, oppure ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

Qualora ricorrano entrambe le condizioni previste nella seconda ipotesi di riduzione, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le **sanzioni interdittive**, che si applicano, congiuntamente alla sanzione pecuniaria, solamente in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste e solo quando ricorrono determinate condizioni, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette condizioni corrispondono alle eventualità di reiterazione di illeciti o all'ipotesi di profitti in capo all'Ente di rilevante entità; in questo secondo caso, se l'illecito è stato commesso da Sottoposti questo deve essere stato possibile grazie a gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni ma, ove sia espressamente previsto, possono avere una durata diversa e, in casi eccezionali e particolarmente gravi, possono essere applicate anche in via definitiva<sup>2</sup>; queste sanzioni non si applicano nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato dall'illecito sia di particolare tenuità, ovvero nell'ipotesi in cui l'Ente abbia ottenuto vantaggi minimi o inesistenti e l'autore abbia agito prevalentemente nell'interesse proprio o di terzi.

Le sanzioni interdittive non si applicano nel caso in cui, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha integralmente risarcito il danno derivato dal Reato ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose da questo derivate o si è adoperato in tal senso, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato adottando ed attuando un modello organizzativo idoneo a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi e, infine, ha reso disponibile per la confisca il profitto conseguito. Se tali interventi sono assunti nei venti giorni successivi alla notifica del dispositivo della sentenza di primo grado, l'Ente può chiedere che le sanzioni interdittive eventualmente comminate siano convertite in sanzioni pecuniarie.

In casi eccezionali, espressamente indicati dall'art. 15 del Decreto, il giudice può nominare un commissario giudiziale perché continui l'attività aziendale, in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività; tale eventualità può verificarsi anche a fronte di esigenze cautelari.

Inoltre, si ricorda che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi

---

<sup>2</sup> Si fa, inoltre, presente che il comma 5 dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001, così come modificato dalla L. n. 3/2019, prevede che "Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)".

tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. In quest'ipotesi non possono avere una durata superiore ad un anno, mentre, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, possono avere una durata analoga alla corrispondente sanzione applicata, ma non possono comunque superare il limite di un anno e quattro mesi.

La **confisca** del prezzo o del profitto del Reato viene sempre disposta con la sentenza di condanna dell'Ente; qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del Reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato (c.d. confisca per equivalente).

A titolo di misure cautelari reali, la norma prevede la possibilità di ricorrere al sequestro di carattere preventivo, tendenzialmente finalizzato alla confisca, sia essa diretta o per equivalente, o di carattere conservativo, nei casi in cui sussistano fondate ragioni per ritenere che possano venire meno o manchino le garanzie per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna per estratto o per intero a spese dell'Ente sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale; essa può essere disposta quando nei confronti dell'Ente è applicata una sanzione interdittiva.

#### **1.4 Le fattispecie di reato**

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose indicate espressamente dai seguenti articoli del Decreto:

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
Art. 24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
Art. 24 ter	Delitti di criminalità organizzata;
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
Art. 25 bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
Art. 25 bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio;
Art. 25 ter	Reati societari;
Art. 25 quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
Art. 25 quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
Art. 25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale;
Art. 25 sexies	Abusi di mercato;
Art. 25 septies	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Art. 25 octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
Art. 25 octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
Art. 25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
Art. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
Art. 25 undecies	Reati ambientali;
Art. 25 duodecies	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
Art. 25 terdecies	Razzismo e xenofobia;

Art. 25 <i>quaterdecies</i>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
Art. 25 <i>quinquiesdecies</i>	Reati tributari;
Art. 25 <i>sexiesdecies</i>	Contrabbando;
Art. 25 <i>septiesdecies</i>	Delitti contro il patrimonio culturale;
Art. 25 <i>duodevicies</i>	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Inoltre, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti a specifici reati nel caso in cui gli stessi prevedano il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e abbiano carattere transnazionale ("Reati Transnazionali").

Si riporta qui di seguito l'indicazione schematica dei Reati rilevanti ai fini della responsabilità dell'Ente derivante dal Decreto.

#### Reati commessi nei rapporti con la P.A. (Art. 24 e 25 del Decreto)

Art. 314, co. 1, c.p.	Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea)
Art. 316 c.p. c.p.	Peculato mediante profitto di errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea)
Art. 316 <i>bis</i> c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche
Art. 316 <i>ter</i> c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Art. 317 c.p.	Concussione
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 <i>bis</i> c.p.)
Art. 319 <i>bis</i> c.p.	Circostanze aggravanti
Art. 319 <i>ter</i>	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 <i>quater</i>	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
Art. 322 <i>bis</i> c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea)
Art. 346 <i>bis</i> c.p.	Traffico di influenze illecite
Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee
Art. 640 <i>bis</i> c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

#### Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 *bis* del Decreto)

Art. 491 <i>bis</i> c.p.	Documenti informatici
--------------------------	-----------------------

Art. 615 <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 615 <i>quater</i> c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
Art. 615 <i>quinquies</i>	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Art. 617 <i>quater</i> c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 617 <i>quinquies</i> c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Art. 635 <i>bis</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Art. 635 <i>ter</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Art. 635 <i>quater</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Art. 635 <i>quinquies</i>	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 640 <i>quinquies</i> c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Art. 1, co. 11, D.L. n. 105/2019	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 *ter* del Decreto)

Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
Art. 416 <i>bis</i> c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniera
Art. 416 <i>ter</i> c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
Art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione
Art. 74 D.P.R. 390/90	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. n. 110/1975

Inoltre, vengono puniti tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. e/o per agevolare l'attività delle associazioni previste nella predetta norma.

Reati contro la fede pubblica (Art. 25 *bis* del Decreto)

Art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Art. 454 c.p.:	Alterazione di monete
Art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Art. 459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
Art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1 del Decreto)

Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
Art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
Art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
Art. 517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Reati societari (Art. 25 ter del Decreto)

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
Art. 2621 bis c.c.	Fatti di lieve entità
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali della società quotate
Art. 2625, c. 2, c.c.	Impedito controllo
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
Art. 2635 bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
Art. 2638, c. 1 e c. 2, c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater del Decreto)

Art. 270 c.p.	Associazioni sovversive
Art. 270 bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
Art. 270 bis.1 c.p.	Circostanze aggravanti e attenuanti
Art. 270 ter c.p.	Assistenza agli associati
Art. 270 quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Art. 270 quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Art. 270 sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
Art. 270 quinquies.2 c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
Art. 270 sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
Art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Art. 280 bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
Art. 280 ter c.p.	Atti di terrorismo nucleare

Art. 289bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Art. 302 c.p.	Istigazione a commettere un delitto contro la personalità internazionale e interna dello Stato
Art. 304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo
Art.305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione
Art. 306 c.p.	Banda armata: formazione e partecipazione
Art. 307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
Art. 1 L. 342/1976	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
Art. 2 L. 342/1976	Danneggiamento delle installazioni a terra
Art. 3 L. 422/1989	Sanzioni
Art. 1, l. 15.02.1980/15	Aggravante speciale per reati commessi per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico

Delitti commessi in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (L. 14.01.2003, n. 7).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quater. 1 – e Art. 25 quinquies del Decreto)

Art. 583 bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Art. 600 bis c.p.	Prostituzione minorile
Art. 600 ter c.p.	Pornografia minorile
Art. 600 quater c.p.	Detenzione o accesso a materiale pornografico
Art. 600 quater.1 c.p.	Pornografia virtuale
Art. 600 quinquies c.p.	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Art. 601 c.p.	Tratta di persone
Art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi
Art. 603 bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Art. 609 undecies c.p.	Adescamento di minorenni

Reati e illeciti amministrativi di *market abuse* (Art.25 sexies del Decreto)

Art. 184 / Art. 187 bis TUF	Abuso o comunicazione illecita di informazione privilegiata. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
Art. 185 / Art. 187 ter TUF	Manipolazione del mercato

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies D.lgs. n. 58/1998, TUF – riferito agli artt. 14 e 15 del Reg. UE n. 596/2014).

Reati Transnazionali (Art 10 della Legge n 146/2006)

Art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Art. 74 D.P.R. n. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
Art. 416 bis c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniera
Art. 12, c. 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. n. 286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (con riferimento ai reati transnazionali)

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale  
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art 25 septies del Decreto)

Art. 589 c.p. Omicidio colposo  
Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art 25 octies del Decreto)

Art. 648 c.p. Ricettazione  
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio  
Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  
Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art 25 octies.1 del Decreto)

Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti  
Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti  
Art. 493 quater c.p. Frode informatica

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.  
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies del Decreto)

Art. 171, c, 1, lett.a) bis Delitti previsti dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio  
Art. 171, comma 3, L. n. 633/1941  
Art. 171 bis L. n. 633/1941  
Art. 171 ter L. n. 633/1941  
Art. 171 septies L. n. 633/1941  
Art. 171 octies L. n. 633/1941

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies del Decreto)

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati e illeciti ambientali (Art. 25 undecies del Decreto)

Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale  
Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale  
Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente  
Art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività  
Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti  
Art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti  
Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette  
Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Reati e illeciti previsti dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale:

Art. 137, commi 2, 3, 5,  
11, 13

Sanzioni penali in materia di scarichi idrici

Art. 256, commi 1 lett.a) e b),  
3, 5 e 6

Attività di gestione rifiuti non autorizzata

Art. 257, commi 1 e 2

Bonifica dei siti

Art. 258, comma 4

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art. 259, comma 1

Traffico illecito di rifiuti

Art. 260, commi 1 e 2

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – abrogato e sostituito dall'art. 452 *quatercedies* c.p.

Art. 260 *bis*, commi 6, 7, 8

Violazioni commesse con riferimento al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) – abrogato dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12

Art. 279, comma 5

Sanzioni in materia di emissioni in atmosfera

Reati e illeciti previsti dagli artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3 *bis*, comma 1, e 6, comma 4, della L. 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975 n.874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica:

Reati previsti dall'art. 3, comma 6, della L. 28 dicembre 1993, n. 549 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

Reati previsti dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, commi 1 e 2, del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 in materia di inquinamento doloso e colposo provocato da navi e relative sanzioni:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 *duodecies* del Decreto)

Art. 22, comma 12 *bis*  
D.lgs. 286/1998

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter*  
e 5, D.lgs. 286/1998

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Razzismo e xenofobia (Art. 25 *terdecies* del Decreto)

Art. 604 *bis* c.p.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del Decreto)

Art. 1 L. n. 401/1989 Frodi in competizioni sportive

Art. 4 L. n. 401/1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

Art. 2 D.lgs. n. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 3 D.lgs. n. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4 D.lgs. n. 74/2000	Dichiarazione infedele (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)
Art. 5 D.lgs. n. 74/2000	Omessa dichiarazione (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)
Art. 8 D.lgs. n. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 10 D.lgs. n. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 10 quater D.lgs. n. 74/2000	Indebita compensazione (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)
Art. 11 D.lgs. n. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies del Decreto)

Art. 282 D.P.R. n. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
Art. 283 D.P.R. n. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
Art. 284 D.P.R. n. 43/1973	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
Art. 285 D.P.R. n. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
Art. 286 D.P.R. n. 43/1973	Contrabbando nelle zone extra-doganali
Art. 287 D.P.R. n. 43/1973	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
Art. 288 D.P.R. n. 43/1973	Contrabbando nei depositi doganali
Art. 290 D.P.R. n. 43/1973	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
Art. 291 D.P.R. n. 43/1973	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
Art. 291 bis D.P.R. n. 43/1973	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Art. 291 ter D.P.R. n. 43/1973	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Art. 295 D.P.R. n. 43/1973	Circostanze aggravanti del contrabbando

Alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, D.lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 8, così come modificato dal D.lgs. n. 75/2020, è previsto un limite di punibilità, a fronte del quale i reati di contrabbando sussistono solo nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad euro diecimila.

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies del Decreto)

Art. 518-bis c.p.	Furto di beni culturali
Art. 518-ter c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali
Art. 518-quarter c.p.	Ricettazione di beni culturali
Art. 518-octies c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Art. 518- novies c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
Art. 518-decies c.p.	Importazione illecita di beni culturali
Art. 518- undecies c.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali
Art. 518-duodecies c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
Art. 518-quaterdecies c.p.	Contraffazione di opere d'arte

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)

Art. 518-sexies c.p.	Riciclaggio di beni culturali
Art. 518-terdecies c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistico

### **1.5 Presupposti di esclusione delle responsabilità dell'Ente**

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per Reati Presupposto commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il "**Modello**" o "**Modello Organizzativo**"), idonei a prevenire i medesimi fatti illeciti richiamati dalla normativa.

In particolare, nel caso in cui il reato venga commesso da Soggetti Apicali, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire Reati Presupposto della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il Reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione.

Per i Reati Presupposto commessi dai Sottoposti, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora venga accertato che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). Tale mancanza non ricorre se l'Ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire Reati Presupposto della specie di quello verificatosi.

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente medesimo, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche idoneo, efficace ed effettivo. A tal proposito il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione gestione e controllo.

In particolare, per la prevenzione dei Reati Presupposto il Modello deve (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individuare e definire le attività aziendali nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati previsti dal Decreto;

- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati Presupposto da prevenire;
- stabilire le modalità di reperimento e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati Presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di consentirne la concreta capacità operativa;
- predisporre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di garantirne l'effettività;
- prevedere uno o più canali che consentano sia ai Soggetti Apicali che ai Sottoposti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte riconducibili ai Reati previsti dal Decreto, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Ovvero violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali sistemi devono comunque garantire la riservatezza dell'identità del segnalante durante tutta la gestione della segnalazione;
- organizzare almeno un ulteriore canale di segnalazione per le suesposte finalità, idoneo anch'esso a garantire, tramite modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Inoltre, con riferimento all'efficace attuazione del Modello occorre prevedere (art. 7 comma 4) una verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

A tali requisiti devono aggiungersi, con riferimento ai reati commessi con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelli specificatamente dettati dall'art. 30, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("**D.lgs. 81/08**"), secondo cui il Modello organizzativo deve essere tale da assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello deve, inoltre, prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte, nonché un'articolazione di funzioni tale da assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello Organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul

lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SIGMA**

### **2.1 La Società**

Sigma S.p.A. (qui di seguito anche la “**Società**” o “**SIGMA**”), costituita nel 1983, ha per oggetto sociale la progettazione, la manifattura e il mantenimento di prodotti e servizi in ambito di automazione bancaria, pagamenti e bigliettazione self-service nel ramo trasporti e tecnologie informatiche. La Società occupa una posizione di *leadership* a livello nazionale per quanto riguarda la commercializzazione e l’assistenza tecnica nel settore degli apparati automatici self-service, tra cui il Bancomat, per cui risulta essere unico produttore italiano.

La Società controlla, direttamente, le seguenti imprese:

- Sigma Automatique SAS, con sede ad Orléans, società attiva nell’installazione e manutenzione di attrezzature elettriche e materiali elettronici ed ottici per il mercato francese;
- Sigma Belgio SPRL, con sede a Bruxelles, attiva nei servizi logistici nell’area del Benelux, di cui detiene il 100% del capitale sociale;
- Sigma4UK Ltd, con sede a Londra, attiva nella riparazione di macchinari e apparecchiature ottiche ed elettroniche, oltre al commercio all’ingrosso di attrezzature per telecomunicazioni;
- Sigma Vodstok OOO, con sede a Krasnodar, attiva nella commercializzazione dei prodotti rientranti nell’oggetto sociale, di cui detiene il 100% del capitale sociale.

La Società ha adottato un sistema di amministrazione e controllo di tipo “tradizionale” composto dai seguenti organi societari:

- **il consiglio di amministrazione**, che è dotato dei più ampi poteri di gestione della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi quelli riservati all’assemblea, così come previsto dallo statuto sociale. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, qualora l’assemblea non vi abbia provveduto. Il Presidente ed i consiglieri delegati hanno la legale rappresentanza della Società. Al fine di una migliore efficienza nella gestione, il Consiglio ha operato una scelta organizzativa che ha portato ad attribuire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad un amministratore delegato, che operano nei limiti dei poteri a loro delegati con firma libera e disgiunta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste anche la qualifica di Datore di lavoro ex D.lgs. 81/08 ed è responsabile degli adempimenti in capo alla Società in materia ambientale, per entrambi i ruoli con ogni più ampio potere di rappresentanza verso terzi, determinazione ed iniziativa, potendo egli agire con le stesse prerogative della Società, sua dante causa, in sostituzione della stessa quanto a funzioni, autonomia decisionale e di spesa. Il Consiglio ha inoltre nominato procuratori per specifici atti o categorie di atti, definendone di volta in volta i poteri nell’atto di nomina;
- **il collegio sindacale**, al quale spettano il compito: a) di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) di vigilare sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo

interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

La revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dall'art. 2409 *bis* del codice civile, è invece affidata ad un revisore esterno.

La Società ha un organico costituito da circa 485<sup>3</sup> risorse organizzate in funzioni ed unità organizzative secondo quanto previsto dagli organigrammi aziendali.

## **2.2 Gli obiettivi della Società ed il Modello Organizzativo**

Tra gli obiettivi che la Società si pone vi è quello di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione dei propri affari e delle proprie attività aziendali e ciò sia a tutela della posizione e dell'immagine propria nel mercato, sia a tutela delle aspettative dei propri soci, dei clienti e dei propri dipendenti.

Al fine di realizzare tale obiettivo, la Società ha da tempo adottato un sistema di *governance* aziendale articolato e rispondente alla miglior prassi internazionale.

In ragione di quanto precede, la Società ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali ed ai propri obiettivi adeguare il proprio sistema di *governance* a quanto previsto dal Decreto e procedere alla predisposizione ed adozione di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le finalità che la Società ha inteso perseguire con l'adozione del Modello sono le seguenti:

- individuare le aree/le attività a rischio di commissione di Reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di Reato previste dal Decreto;
- creare in tutti coloro che operano in nome, per conto e nell'interesse della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo della persona fisica, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte di tutti coloro che operano in nome, per conto e nell'interesse della Società in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società ed ai quali la Società intende attenersi;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo e monitoraggio delle attività aziendali nelle aree di attività a rischio, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei Reati Presupposto stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di Reati Presupposto;
- dotare l'Organismo di Vigilanza di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione e sul costante funzionamento e aggiornamento del Modello, nonché valutarne il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità;
- rendere possibile la verifica dei processi di decisione, autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, onde assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti;
- delineare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;

---

<sup>3</sup> Il dato è aggiornato al 25.06.2021.

- stabilire poteri autorizzativi assegnati coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali conferite, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di Reato Presupposto, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

### **2.3 Le attività propedeutiche all'adozione e/o all'aggiornamento del Modello**

La predisposizione e/o l'aggiornamento del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche in linea con le previsioni del Decreto.

In proposito, si ricorda che le fasi principali in cui si articola un sistema di gestione dei rischi finalizzato alla costruzione del Modello Organizzativo sono identificate come segue dalle previsioni del Decreto:

- a) "identificazione dei rischi", i.e. analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel Decreto;
- b) "progettazione del sistema di controllo" (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'Ente), i.e. valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente e suo eventuale adeguamento, per renderlo idoneo a contrastare efficacemente i rischi identificanti, cioè per ridurre i rischi a un "livello accettabile", avendo riguardo *i)* alla probabilità di accadimento dell'evento e *ii)* all'impatto dell'evento stesso.

Nel rispetto di tali requisiti, i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e giudicati idonei dal Ministero della Giustizia. In particolare, SIGMA ha costruito il proprio Modello organizzativo sulla base della metodologia e dei criteri indicati dalle *"Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001"* (**"Linee Guida Confindustria"**) del 7 marzo 2002, successivamente aggiornate, da ultimo, nel mese di giugno 2021. Si precisa, tuttavia, che le indicazioni – a carattere necessariamente generale e standardizzato – dettate dalla Linee Guida Confindustria sono state talora integrate o adattate laddove ritenuto necessario al fine di adeguarne i principi alla peculiarità e concretezza della realtà aziendale.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società si è scrupolosamente attenuta, nella predisposizione del proprio Modello, alle prescrizioni contenute nell'art. 30 del D.lgs. 81/2008, che indica i requisiti essenziali perché un modello organizzativo possa considerarsi idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità ai sensi del Decreto.

#### **2.3.1 Passi operativi e metodologia applicata**

Si riportano brevemente di seguito le fasi di attività in cui si è articolato il processo seguito per la predisposizione ed l'aggiornamento del Modello, precisando che l'avvio di tali attività è stato preceduto da una fase di presentazione al *management* della Società al fine di garantirne un effettivo coinvolgimento nelle attività necessarie all'adozione del Modello.

Le attività propedeutiche in questione sono state svolte, in più periodi nel corso del tempo, attraverso un'attività di *self-assessment* (condotta con il supporto di consulenti esterni) che ha avuto ad oggetto l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, deleghe e procure societarie, *policy*, procedure, linee guida e regolamenti interni adottati dalla Società, etc.), dei processi e della

prassi societaria anche a mezzo di colloqui individuali con il personale della Società. La documentazione nella quale è data evidenza del lavoro svolto e della modalità con le quali la Società lo ha condotto è depositata presso la sede della Società, in uno specifico archivio contenente la documentazione rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001, disponibile presso la sede della Società e consultabile dai membri dell'Organismo di Vigilanza ("**Archivio 231**") e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello di SIGMA.

L'attività di verifica è stata condotta, inoltre, attraverso l'analisi di ulteriori elementi rilevanti ai fini del processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree/attività maggiormente esposte alla commissione di Reati Presupposto, tra cui:

- l'evoluzione del quadro normativo;
- la specifica "storia" della Società, tra cui, in particolare, la presenza di eventuali procedimenti di carattere penale, amministrativo o anche civile che abbia interessato la Società con riguardo alle attività a rischio;
- le dimensioni della Società (in relazione a dati quali fatturato, numero di dipendenti);
- i mercati e gli ambiti territoriali in cui la Società opera;
- la struttura organizzativa;
- la preesistenza di un'etica aziendale;
- la qualità del clima aziendale esistente all'interno dell'organizzazione;
- la collaborazione tra i responsabili delle varie funzioni;
- la comunicazione tra il *management* e i lavoratori;
- il grado di separazione delle funzioni;
- le prassi che influenzano lo svolgimento dei vari processi;
- l'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- le considerazioni derivanti dall'esperienza applicativa del Modello nel corso degli anni;
- la prassi delle società italiane in relazione alla gestione e redazione dei modelli organizzativi ("*best practices*");
- gli esiti delle attività di vigilanza svolta a partire dalla prima applicazione del Modello.

Peraltro, nel processo di identificazione e valutazione dei rischi qui condotto si sono tenuti in considerazione anche elementi esterni alla struttura organizzativa delle Società, qualora ritenuti idonei ad incidere sui fattori di rischio esistenti, quali eventuali rischi riscontrati in aziende appartenenti al medesimo settore di attività.

### *2.3.2 Mappatura delle c.d. "aree a rischio di reato" e analisi dei rischi potenziali*

La prima fase di attività è consistita nell'identificazione delle aree funzionali della Società nelle quali vi fosse il potenziale "rischio" di commissione di Reati ai sensi del Decreto (c.d. "**Aree a Rischio Reato**" o semplicemente "**Aree di Rischio**").

In tale contesto, in ognuna di tali "aree" sono state individuate le specifiche "**Attività a Rischio Reato**" e per ciascuna di queste ultime sono state identificate le possibili modalità di compimento dei Reati Presupposto. Tra queste Attività a Rischio Reato sono state identificate sia le attività direttamente a rischio di commissione di Reati Presupposto, sia quelle "strumentali", intendendosi per tali, le attività che - pur non essendo direttamente rilevanti ai sensi del Decreto - potrebbero in linea di principio configurarsi come condizioni, occasioni o mezzi per la commissione dei Reati Presupposto.

Il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione dei Reati Presupposto è stato condotto secondo un approccio *risk based*, ovvero tenendo in considerazione il rischio inerente o potenziale di commissione dei Reati (i.e. il rischio assunto quando la Società non si è ancora attivata per modificare la probabilità e l'impatto di un

evento) e dando atto del rischio residuo (i.e. il rischio assunto in considerazione dei sistemi di controllo già adottati dalla Società alla data del *risk assessment*).

La misura del livello di rischio inerente è stata eseguita in considerazione sia della probabilità di commissione del Reato che dell'impatto di tale evento, determinati tenendo conto di fattori quali la tipologia e l'entità delle sanzioni (pecuniarie o interdittive) comminabili alla Società, la frequenza e la ricorrenza delle attività a rischio, la natura e il volume delle transazioni interessate, le specifiche modalità di esecuzione delle attività, nonché la storia dell'Ente e le peculiarità del settore di riferimento.

Effettuata la valutazione del rischio inerente, si è provveduto a stabilire il livello di adeguatezza delle misure di controllo esistenti allo scopo di ricondurre il rischio ad un livello accettabile.

A tal riguardo, si rammenta che la soglia concettuale di accettabilità del rischio, nei reati dolosi, non può essere espressa facendo riferimento al mero rapporto tra costi e benefici secondo quanto insegnato dalla dottrina aziendalistica (per cui un rischio può definirsi accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere). Ed infatti, come evidenziano le Linee Guida Confindustria, la logica economica, nel sistema di prevenzione dei Reati tracciato dal D.lgs. 231/2001, non può essere l'unica definizione di un livello di rischio accettabile. La soglia di accettabilità del rischio, piuttosto, dovrà essere rappresentata dall'esistenza di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, precisando che la frode non richiede necessariamente artifici e raggiri, ma può consistere anche nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, ovvero in un aggiramento delle misure di sicurezza dal medesimo previste.

Con riferimento ai reati colposi, ed in particolare ai reati commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di affidabilità deve essere definita in maniera ancora più rigorosa, dal momento che, anche in considerazione della rilevanza dei beni tutelati, i rischi lavorativi per la salute e sicurezza dei lavoratori devono essere integralmente eliminati o comunque ridotti al minimo secondo quanto possibile attraverso l'adozione delle misure di prevenzione disponibili in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

La valutazione di adeguatezza del sistema dei controlli interni, espressa sulla base degli indici sopra considerati, ha consentito di determinare, con riguardo a ciascuna attività considerata, il rischio residuo di verifica, determinato in ragione del livello di rischio inerente e dell'efficacia/adequatezza del sistema di controlli adottato.

### 2.3.3 Valutazione del sistema di controllo interno

A seguito della mappatura delle aree a rischio reato si è, quindi, proceduto alla valutazione del sistema di controllo interno esistente, attraverso:

- I. la verifica, all'interno delle Aree di Rischio e con riferimento alle specifiche attività a Rischio Reato, dei sistemi di controllo preventivo (i.e. procedure formalizzate, prassi operative, sistemi di segregazione, sistemi di gestione delle risorse finanziarie, etc.) eventualmente esistenti all'interno dell'azienda e nella valutazione della loro idoneità a garantire che i rischi di commissione dei Reati siano ricondotti ad un "livello accettabile (*"as is analysis"*);
- II. l'identificazione, all'interno del sistema di controllo esistenti, di eventuali carenze o criticità e delle conseguenti azioni correttive necessarie al miglioramento di tale sistema (*"gap analysis"*).

Nell'ambito di tale attività, si è, inoltre, provveduto a valutare l'adequatezza del sistema di gestione delle risorse finanziarie adottato dalla Società, al fine di assicurare la verificabilità, tracciabilità e

trasparenza delle spese, del sistema di deleghe e poteri, nonché degli ulteriori “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente eventualmente esistenti in relazione alle diverse attività a rischio.

Successivamente all’adozione del Modello, le attività di mappatura e *risk assessment* condotte sono state aggiornate utilizzando la medesima metodologia sopra illustrata ed integrate al fine di adeguare il Modello alle modifiche normative che hanno interessato il Decreto.

#### 2.3.4 *La costruzione delle altre componenti del Modello*

In tale fase si è proceduto a predisporre le ulteriori componenti del Modello, attraverso:

- a) la previsione di uno *standard* di clausola contrattuale da inserire nei principali contratti conclusi dalla Società con i propri fornitori, clienti, distributori, intermediari e, in genere, con i terzi con cui entra in contatto in relazione ad attività considerate a rischio ai sensi del Decreto;
- b) la predisposizione di un sistema disciplinare e sanzionatorio (ad integrazione di quanto già previsto dal CCNL applicabile) a presidio di eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello;
- c) l’identificazione di un Organismo di Vigilanza con la previsione di poteri, prerogative e facoltà tali da consentirgli di soddisfare le esigenze di controllo sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello.

### **2.4 L’adozione (e l’aggiornamento) del Modello**

Il Modello è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2009 e successivamente è stato sottoposto a revisione ed aggiornamento da ultimo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto a nominare in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto, l’organismo di vigilanza (di seguito anche detto “**Organismo di Vigilanza**” o “**ODV**”), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne il necessario aggiornamento ed implementazione (si veda, sul punto, quanto descritto al successivo paragrafo 3).

### **2.5 Il Modello ed il sistema di *governance* della Società**

Con l’adozione del Modello, la Società ha inteso completare e perfezionare il proprio sistema di *governance* aziendale – rappresentato da un complesso strutturato e organico di regole, codici di comportamento, procedure e sistemi di controllo – al fine di poter prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reati contemplate dal Decreto e considerate rilevanti dalla Società.

L’adozione del Modello organizzativo, in particolare, ha comportato l’integrazione del sistema di *policy*, procedure e controlli in essere - laddove ritenuto opportuno - al fine di adeguarlo al rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- i) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- ii) separazione delle funzioni coinvolte nella gestione di ciascun processo;
- iii) chiara definizione e formalizzazione delle responsabilità e dei poteri attribuiti dalla Società;
- iv) necessità che ciascuna operazione significativa trovi origine in un’adeguata autorizzazione interna;
- v) previsione di limiti all’esercizio di poteri in nome e per conto della Società;

- vi) coerenza tra i poteri formalmente conferiti e quelli concretamente esercitati nell'ambito dell'organizzazione della Società;
- vii) coerenza tra i sistemi di controllo (ivi comprese le procedure, la struttura organizzativa, i processi ed i sistemi informativi), il Codice Etico e le regole di comportamento adottate dalla Società;
- viii) documentazione e documentabilità dei controlli effettuati.

Coerentemente ai principi sopra espressi, il sistema di *governance* di SIGMA si compone degli elementi di seguito sinteticamente considerati:

#### 2.5.1 Codice Etico

Il Codice Etico della Società fissa i principi di condotta e le linee generali di comportamento che i responsabili di funzione, i dirigenti, i dipendenti e tutti coloro che collaborano con la Società sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle proprie attività.

Il Codice Etico, che costituisce il fondamento del sistema di controllo interno di SIGMA, è concepito come "carta dei valori" contenente i principi generali che uniformano l'attività di impresa e che si traducono in altrettante regole di comportamento orientate all'etica. L'insieme di tali regole, avente carattere volutamente generale e di immediata percepibilità, persegue lo scopo dichiarato di evitare comportamenti scorretti o ambigui attraverso una chiara enunciazione delle regole da rispettare, con l'avvertenza che in caso di violazione i destinatari potranno essere sanzionati.

#### 2.5.2 Struttura organizzativa e organigrammi societari

La struttura organizzativa della Società è di tipo funzionale ed è articolata secondo una ripartizione definita delle competenze e dei ruoli assegnati in conformità al sistema di deleghe/procure in essere.

La Società si è dotata di un organigramma nel quale sono individuate le aree (funzioni) in cui si scompone l'attività aziendale, le linee di dipendenza gerarchica, i soggetti assegnati alle singole aree e i ruoli organizzativi che ad essi competono. La distribuzione dei ruoli e delle funzioni è improntata al principio della separazione dei poteri e alla coerenza tra le responsabilità formalmente assegnate e quelle in concreto assunte da ciascun soggetto nell'ambito della compagine organizzativa.

In caso di mutamenti organizzativi, la Società procede ad aggiornare l'organigramma aziendale e la ripartizione delle competenze e funzioni in conformità ai principi di *governance* della Società.

Con specifico riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, la Società si è dotata di una struttura organizzativa interna ed ha provveduto a definire i ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare dal D.lgs. 81/2008.

#### 2.5.3 Sistema autorizzativo

La Società ha adottato un sistema formalizzato di deleghe gestionali interne per l'esercizio dei poteri di spesa, da esercitarsi coerentemente con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate all'interno dell'organizzazione aziendale.

Le deleghe ad agire e le procure sono conferite dal Consiglio di Amministrazione o, con riferimento alle procure, dall'Amministratore Delegato previa delibera del CdA. L'attribuzione di poteri di

rappresentanza della Società è, in ogni caso, effettuata in modo da garantire la coerenza tra i poteri conferiti e le responsabilità organizzative e gestionali effettivamente assegnate all'interno dell'organizzazione. Al fine di assicurare il costante aggiornamento del sistema autorizzativo, è previsto l'aggiornamento del sistema di deleghe e procure qualora ciò si renda necessario a seguito di mutamenti organizzativi (es. variazioni di responsabilità o attribuzione di nuove competenze), così come in caso di uscita dall'organizzazione aziendale di procuratori e/o delegati o di ingresso di nuovi soggetti che necessitano di poteri formali per l'esercizio delle proprie responsabilità.

#### 2.5.4 Sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie

La Società è dotata di modalità di gestione delle risorse che assicurano la separazione tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni, e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie. Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie mediante soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate all'interno della Società.

Il sistema di controllo di gestione prevede procedure atte alla verifica dell'impiego delle risorse; tali procedure sono peraltro volte a garantire una completa tracciabilità delle spese anche ai fini del mantenimento di un'adeguata efficienza ed economicità delle attività aziendali.

Il sistema di gestione e controllo delle risorse si articola in due fasi:

- la prima, quella di pianificazione delle attività aziendali e di definizione del *budget* risorse, è volta a sistematizzare e a rendere palese e trasparente l'assegnazione delle risorse finanziarie alle singole funzioni aziendali definendo l'ambito di attività entro il quale tali risorse possono essere impiegate. L'allocazione delle risorse finanziarie a livello di *budget* avviene secondo i principali centri di costo. La pianificazione delle risorse prevede la copertura di eventuali eccedenze di spesa nel caso in cui ciò si renda necessario in base, per esempio, ad esigenze connesse alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro non preventivate ma improrogabili. La Società, infatti, riconoscendo il carattere primario ed essenziale che una corretta gestione della sicurezza ricopre nell'esercizio dell'attività aziendale, assicura la copertura di eventuali costi e spese "extra-budget" nel rispetto dei livelli autorizzativi richiesti dalle procedure aziendali e ferma restando la necessaria rendicontazione delle spese effettuate.
- La seconda fase, di consuntivazione ed analisi dei risultati, rileva eventuali delta tra pianificato e consuntivato permettendo agli appropriati livelli gerarchici di indagare le cause di tali scostamenti.

I flussi di *reporting* periodico garantiscono, per il tramite del controllo degli adeguati livelli gerarchici, la rispondenza dei comportamenti effettivi con quelli pianificati e condivisi all'inizio di ogni esercizio, tramite le procedure di approvazione del *budget*.

#### 2.5.5 Sistema di gestione ambientale, della sicurezza e della qualità

La Società si è dotata di un sistema organizzativo e gestionale che soddisfa i seguenti standard internazionali:

- i) la norma UNI EN ISO 9001:2015 in materia di qualità del prodotto;
- ii) la norma UNI EN ISO 14001:2015 in materia ambientale;
- iii) la norma ISO/IEC 20000:2017 in materia di gestione dei servizi IT;
- iv) la norma ISO/IEC 27001 in materia di sicurezza delle informazioni;

v) la norma UNI EN ISO 45001:2018 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali sistemi, tutti certificati, contribuiscono a dare chiara evidenza ai processi aziendali interessati e a garantirne il costante miglioramento nel tempo, oltre a portare, anche attraverso gli *audit* e i controlli eseguiti con frequenza programmata, una maggiore attenzione sul rispetto delle procedure e istruzioni relative. La certificazione, inoltre, permette la costante valutazione dello stato di applicazione e dell'efficacia del sistema procedurale, integrandosi quindi nel più ampio quadro dei controlli di cui al Decreto.

In proposito, se pure l'adozione di tali sistemi di gestione non consente di esaurire i requisiti di idoneità dei modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/2001, si ritiene comunque che gli stessi costituiscano un importante presidio di controllo anche in un'ottica di razionalizzazione e sostenibilità dei sistemi di prevenzione, nonché di "praticabilità" e funzionalità dello stesso Modello Organizzativo.

Pertanto, ai fini della costruzione e dell'adozione del presente Modello Organizzativo, si è cercato di valorizzare il ricorso a tali strumenti (opportunamente integrati e completati laddove ritenuto opportuno o necessario) anche ai fini della progettazione del sistema di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, sulla base di un approccio sinergico diretto a massimizzare l'efficacia del Modello Organizzativo e minimizzare il rischio di duplicazioni e sovrapposizioni di controllo, che inciderebbero negativamente sulla funzionalità stessa del Modello Organizzativo e degli strumenti di prevenzione dal medesimo previsti.

#### 2.5.6 Procedure manuali ed informatiche

L'attività della Società è regolata da una serie di procedure e prassi aziendali, manuali ed informatiche, che indicano le modalità operative dell'attività lavorativa e i relativi sistemi di controllo. Dette procedure e prassi operative regolano, nello specifico, le modalità di svolgimento dei processi aziendali, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, la trasparenza e la verificabilità delle attività aziendali.

Tali procedure e prassi operative sono rese disponibili a tutti dipendenti attraverso la rete *intranet* aziendale, oltre che attraverso specifiche attività di *training* eseguite nell'ambito di ciascuna unità organizzativa in caso di emendamento o aggiornamento delle procedure.

**Le procedure aziendali e le prassi operative, di cui fanno parte anche le procedure dei sistemi gestionali sopra richiamati, costituiscono parte integrante del presente Modello Organizzativo.**

#### 2.5.7 Sistema di comunicazione e formazione del personale

La Società si è dotata di un sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto il Modello, le procedure e le regole di comportamento da adottare con particolare riferimento ai soggetti che operano nelle aree ritenute a rischio della commissione di Reati ai sensi del Decreto. Puntuale descrizione di tali attività di informazione e formazione è data al successivo paragrafo 5.

Con specifico riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società assicura la corretta organizzazione delle attività di formazione, informazione e addestramento rivolte a tutto il personale in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle procedure del proprio sistema di gestione della sicurezza.

#### 2.5.8 Sistema disciplinare e sanzionatorio

Al fine di assicurare l'effettiva e concreta applicazione del Modello, la Società ha adottato un sistema sanzionatorio diretto a reprimere la violazione del Codice Etico e delle altre componenti del Modello – ivi comprese le procedure, le *policies* le regole di comportamento che ne fanno parte – da parte di tutti i suoi destinatari. Tale sistema (puntualmente descritto nella Parte Speciale “C” del presente Modello) prevede, infatti:

- i) misure di carattere disciplinare dirette a sanzionare eventuali violazioni compiute da dipendenti e dirigenti della Società in conformità a quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi a tutela dei diritti dei lavoratori,
- ii) misure sanzionatorie di carattere contrattuale e altre misure a carico dei diversi soggetti che, a vario titolo (es. fornitori, *partner* commerciali, sindaci, revisori, etc.) intrattengono rapporti significativi con la Società ed ai quali è conseguentemente richiesto il rispetto del Modello.

#### 2.5.9 Attività di controllo e monitoraggio

Il qui indicato modello di *governance* è sottoposto ad una continua attività di verifica e monitoraggio da parte di appositi organi di controllo, interni ed esterni alla società, tra i quali:

- la **funzione interna “Qualità”** nell’ambito dei controlli periodici previsti dal relativo sistema di gestione;
- il **Responsabile della normativa Sicurezza e Ambientale** (“RSPP”) nell’ambito dei controlli interni eseguiti nel quadro del sistema di gestione ambientale e della sicurezza;
- le **Società di certificazione** del sistema di gestione ambientale, della sicurezza e della qualità attraverso gli audit periodici eseguiti ai fini del rinnovo della certificazione;
- un **Collegio Sindacale**, che svolge le verifiche di legge, prevalentemente in relazione alla verifica dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società,
- un **Organismo di Vigilanza** nominato dal Consiglio di Amministrazione con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento e l’implementazione.
- **Società di revisione legale** esterna preposta al relativo controllo in ambito contabile.

## **2.6 Modifiche del Modello**

Tutte le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, essendo il presente Modello un atto di emanazione dell’organo dirigente (cfr. Decreto, Art. 6).

In deroga alla previsione di cui all’art. 2388 c.c., al fine di garantire la stabilità e l’effettività del Modello, le decisioni per le modifiche ed integrazioni sostanziali del Modello devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli amministratori presenti alla seduta.

## **2.7 I Destinatari del Modello**

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello è obbligatoria per tutti i destinatari del medesimo (di seguito anche i "**Destinatari**"), i.e.:

- i membri degli organi sociali, nonché tutti i dirigenti che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, direzione e controllo della Società;
- il personale dipendente e tutti i soggetti a qualunque titolo soggetti alla direzione e vigilanza dei medesimi dirigenti;
- i collaboratori a qualunque titolo, i consulenti, i fornitori e tutti coloro che in qualche modo rappresentano la Società nei confronti dei terzi.

La Società rifiuta ogni deroga all'applicazione delle disposizioni contenute nel Modello da parte dei Destinatari.

Eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello saranno sanzionate nei termini e nelle modalità previste nel Sistema Disciplinare e Sanzionatorio (vedasi la Parte Speciale "C" del Modello).

### **3. ORGANI DI VIGILANZA**

La presente parte del Modello Organizzativo definisce e descrive il ruolo ed i compiti dell'organo di controllo che la Società ha nominato, i.e. l'Organismo di Vigilanza.

#### **3.1 L'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti**

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione da parte della Società di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le modifiche o integrazioni ritenute opportune al Consiglio di Amministrazione della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società (di seguito anche "**OdV**" o "**Organismo**") sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dal Decreto per svolgere tale ruolo.

Il Decreto non fornisce indicazioni alcuna circa la composizione dell'OdV; pertanto, la scelta tra una sua composizione monosoggettiva o plurisoggettiva e l'individuazione dei suoi componenti - interni o esterni all'Ente - devono tenere conto - come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria e come confermato dalla giurisprudenza in materia - delle finalità perseguite dalla legge in uno con la tipologia di società nella quale l'OdV andrà ad operare, dovendo esso assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'Ente.

In base a tali indicazioni, l'OdV deve possedere le seguenti principali caratteristiche:

a) *Autonomia ed indipendenza*

I requisiti di autonomia ed indipendenza che l'OdV deve necessariamente possedere, affinché la Società possa andare esente da responsabilità, si riferiscono in particolare alla funzionalità dello stesso OdV. La posizione dell'OdV nell'ambito delle Società dovrà cioè assicurare l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni interferenza o condizionamento proveniente dalla Società e dai suoi organi dirigenti.

Tali requisiti sono assicurati tramite la collocazione dell'OdV in una posizione di vertice in seno all'organizzazione aziendale, senza attribuzione, formale o anche solo in via di fatto, di alcun ruolo esecutivo che possa renderlo partecipe di decisioni ed attività operative della Società, che altrimenti lo priverebbero della necessaria obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. A tale Organismo deve essere altresì assicurata una concreta autonomia di spesa.

I requisiti di autonomia e indipendenza oltre che a riferirsi all'OdV nel suo complesso debbono anche riferirsi ai suoi componenti singolarmente considerati: in caso di OdV a composizione plurisoggettiva, nei quali alcuni componenti siano esterni e altri interni, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dalle Società, il grado di indipendenza dell'OdV dovrà essere valutato nella sua globalità.

Al fine di garantire l'effettiva sussistenza dei requisiti sopra descritti, è opportuno che i membri dell'OdV posseggano alcuni requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente la loro autonomia e indipendenza (ad esempio onorabilità, assenza di conflitti di interesse con gli organi sociali e con il vertice aziendale etc.).

b) Professionalità

I componenti l'OdV debbono possedere, così come specificato anche in talune pronunce giurisprudenziali, apposite competenze tecniche, onde poter provvedere efficacemente all'espletamento dei propri compiti ispettivi e di controllo. Trattasi di tecniche di tipo specialistico, proprie di chi svolge attività ispettiva, consulenziale e giuridica.

Con riferimento all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è opportuno che i membri dell'OdV abbiano esperienza, ad esempio, nelle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, nelle misure per il loro contenimento, nel *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, nelle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari. Tali tecniche possono essere utilizzate sia per adottare – all'atto del disegno del Modello Organizzativo e delle successive modifiche – le misure più idonee a ragionevolmente prevenire la commissione dei Reati Presupposto, sia per verificare che i comportamenti tenuti dalle persone che operano nelle Società rispettino effettivamente i comportamenti codificati, sia - eventualmente - per accertare come si sia potuto verificare un determinato Reato e chi lo abbia commesso.

Si ricorda in ogni caso che l'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, può utilizzare, oltre alle competenze specifiche dei singoli membri, anche risorse aziendali interne o consulenti esterni.

c) Continuità di azione

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo, l'OdV deve garantire continuità nell'esercizio delle sue funzioni, che non deve essere intesa come "presenza continua", ma come effettività e frequenza del controllo.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità d'azione dell'OdV, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, è rimessa allo stesso Organismo, il quale, nell'esercizio della propria facoltà di autoregolamentazione, dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno. A tal proposito è opportuno che l'OdV stesso formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, etc.).

Si precisa, infine, che la Legge n. 183 del 2011 (c.d. Legge di Stabilità per il 2012), ha espressamente previsto la possibilità per le società di capitali di affidare al Collegio Sindacale le

funzioni di Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 4-bis del Decreto). Pertanto, la Società ha la facoltà di optare per questa forma di organizzazione dell'OdV, anche in considerazione delle esigenze di razionalizzazione complessiva del sistema dei controlli adottato.

### **3.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, revoca, cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi membri**

Il numero e la qualifica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che provvede alla nomina dell'OdV e del suo Presidente mediante apposita delibera consiliare motivata, che dia atto della sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità che i membri dell'OdV devono possedere.

I componenti dell'OdV rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nell'esercitare le proprie funzioni, devono mantenere i necessari requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dal Decreto: essi devono pertanto comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali situazioni che non consentano di conservare il rispetto di tali requisiti.

I membri dell'Organismo di Vigilanza designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto, a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, a meno che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dalla commissione di uno dei Reati Presupposto contemplati nel Decreto: in tal caso il neo eletto organo amministrativo provvederà a costituire un nuovo Organismo di Vigilanza.

Non possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza e, se eletti, decadono automaticamente dall'ufficio:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
2. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori non-indipendenti della Società; il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori non-indipendenti delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
3. coloro che sono stati condannati con sentenza ancorché non definitiva (ivi compresa quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.):
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno: **i)** per uno dei delitti previsti dal RD n. 267/1942 (ovvero dal D.lgs. n. 14/2019); **ii)** per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, dei mercati e dei valori mobiliari e di strumenti di pagamento; **iii)** per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
  - per uno o più Reati tra quelli previsti e richiamati dal Decreto, a prescindere dal tipo di condanna inflitta;
  - per un reato che importi la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
5. coloro nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e sue successive modifiche.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i componenti dell'OdV non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa. Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, o una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni dell'OdV consecutive senza giustificato motivo.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un componente dell'OdV, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'OdV si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare di nuovo tutti i componenti dell'OdV.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza, il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale e, ove non coinvolti, degli altri membri dell'OdV, la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'OdV, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo *ad interim*.

### **3.3    Compiti, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza svolge le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Decreto e dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Decreto e dal Modello.

Per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie che vengono assegnate allo stesso sulla base di un annuale budget di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV stesso. Resta in ogni caso prioritaria la necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei Reati Presupposto: a tal fine, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'OdV può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto sul Consiglio di Amministrazione grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV è chiamato a svolgere le seguenti attività:

***i)    Attività di verifica e vigilanza:***

- vigilanza sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;

- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal Decreto;
  - vigilanza sulla corretta applicazione del Sistema Disciplinare da parte delle funzioni aziendali allo stesso preposte;
- ii) Aggiornamento del Modello**
- valutazione del mantenimento nel tempo della solidità e funzionalità del Modello, provvedendo affinché la Società curi l'aggiornamento del Modello e proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia. in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
  - attività di follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
- iii) Informazione e formazione**
- promozione della diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
  - promozione e monitoraggio delle iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
  - valutazione e risposta alle richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.
- iv) Reporting da e verso l'OdV**
- attuazione, in conformità al Modello, di un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
  - verifica del puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al Modello;
  - esame e valutazione di tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute in relazione al Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
  - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, previsione del necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'ambito delle attività sopra enunciate, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- promuovere la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel Modello;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree e le attività a rischio individuate, effettuando, qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, anche controlli non preventivamente programmati (c.d. "controlli a sorpresa");
- monitorare e verificare il rispetto, da parte della Società, della normativa in tema di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente alle attività/operazioni individuate nel Modello;
- verificare periodicamente le procure e le deleghe interne in vigore, raccomandando le necessarie modifiche nel caso in cui le stesse non siano più coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del Decreto e le corrispondenti esigenze di aggiornamento;

- valutare periodicamente l'adeguatezza del flusso informativo e adottare le eventuali misure correttive;
- comunicare e relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti ad esso affidati, all'OdV sono attribuiti i poteri e le facoltà qui di seguito indicati:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV, ivi inclusi i libri societari di cui all'art. 2421 del cod. civ.;
- richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i soggetti destinatari della richiesta forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- richiedere alle funzioni aziendali preposte e delegate alla gestione dei procedimenti disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni informazioni, dati e/o notizie utili a vigilare sulla corretta applicazione del sistema disciplinare;
- richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione per affrontare questioni urgenti;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- accedere alla documentazione elaborata dal Collegio Sindacale;
- richiedere ai responsabili di funzione di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza.

Considerate le funzioni dell'Organismo di Vigilanza ed i contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici), oltre ad avvalersi del supporto delle altre funzioni interne alla Società che, di volta in volta, si rendessero necessarie per un'efficace attuazione del Modello.

Mediante il regolamento dell'OdV o appositi documenti organizzativi interni, verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'Organismo di Vigilanza al personale stesso.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenga opportuno e/o nei casi in cui si richiedano a questa funzione attività che necessitino di specializzazioni professionali non presenti al suo interno, né all'interno della Società stessa, avrà la facoltà di avvalersi delle specifiche capacità professionali di consulenti esterni ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine e le operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti dovranno, in ogni caso, sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

### **3.4 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'attività svolta secondo le seguenti linee di reporting:

- a) **su base semestrale**, al Consiglio d'Amministrazione, ai quale dovrà essere trasmessa una relazione scritta avente in particolare ad oggetto:
- l'attività complessivamente svolta nel periodo di riferimento;
  - una *review* delle segnalazioni ricevute e delle azioni intraprese dall'OdV o da altri soggetti, ivi incluse le sanzioni disciplinari (connesse con comportamenti rilevanti ai fini del Decreto) eventualmente irrogate dai soggetti competenti;
  - le criticità emerse in relazione al Modello ed i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione;
  - l'individuazione del piano di attività per l'anno successivo.
- b) **su base continuativa e qualora ne ravvisi la necessità**, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'OdV dovrà:
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o dallo stesso accertata;
  - segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
  - segnalare all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
  - trasmettere tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione ogni altra informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo stesso, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione. D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

### **3.5 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello adottato dalla Società, tutti i Destinatari sono tenuti a portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione e segnalazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, concernente l'attuazione del Modello e la sua efficace attuazione.

Pertanto, i Destinatari devono informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali, delle procedure rilevanti ai fini del Decreto, del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In caso di segnalazione riguardante una violazione del modello in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'OdV provvederà tempestivamente, sempre che non vi abbia già provveduto l'autore della segnalazione, ad informare il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale in merito a quanto rilevato dall'autore della segnalazione.

Oltre a quanto sopra previsto, al fine di agevolare le attività di verifica e monitoraggio svolte dall'Organismo di Vigilanza con riferimento alle attività a rischio di commissione reato ed alla luce dell'assetto organizzativo adottato dalla Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed i Responsabili di Funzione individuati in seno all'organizzazione aziendale quali referenti dell'Organismo di Vigilanza o "Process Owners", nell'ambito delle attività di loro competenza, sono tenuti a fornire, sempre e tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza le informazioni che lo stesso OdV richieda nell'esercizio della propria attività, nonché ad inviare all'attenzione dello stesso, con la periodicità prevista nel Protocollo dei flussi informativi adottato dall'OdV, le informazioni, i documenti ed i dati relativi al periodo di riferimento considerato.

Uguualmente all'Organismo di Vigilanza deve essere consegnata copia della reportistica periodica in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, con specifico riferimento alle attività rilevanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricoprono il ruolo di *Process Owners* le seguenti figure, come definite dall'art. 2 del D.lgs. 81/2008:

- il Datore di Lavoro (DL);
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il Medico Competente.

I *Process Owners*, ciascuno con riferimento alle attività svolte direttamente o comunque sotto la propria responsabilità, devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con cadenza periodica e secondo le modalità individuate dall'OdV, le seguenti informazioni:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (ad esempio, revisioni delle procedure esistenti o adozioni di nuove procedure o policies, etc.);
- gli aggiornamenti e i mutamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni significative e/o atipiche che interessano le aree a rischio di commissione dei reati individuate nel presente Modello;
- i mutamenti delle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione o utilizzo di finanziamenti pubblici;
- l'indizione di gare di appalto per l'approvvigionamento di servizi o forniture;
- copia delle eventuali comunicazioni effettuate all'Autorità di Vigilanza (ad es.: Autorità Garante per la Concorrenza e del mercato, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- visite, ispezioni accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- infortuni sul lavoro con prognosi di durata superiore a 40 giorni;
- contenziosi attivi e passivi in corso e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;

- richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per i Reati previsti dal Decreto;
- notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.
- eventuali scostamenti significativi di *budget* o anomalie di spesa non debitamente motivati, emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
- ogni altra informazione che l'Organismo di Vigilanza dovesse richiedere nell'esercizio delle sue funzioni.

Si ricorda che i responsabili di funzione che non adempiano correttamente all'obbligo di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nei termini e nei modi sopra delineati possono essere soggetti all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le segnalazioni e le informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di cui sopra devono essere effettuate in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica:

[odv@sigmaspa.com](mailto:odv@sigmaspa.com)

od

all'indirizzo e-mail del componente dell'OdV come di seguito indicato:

**RMorelli@sigmaspa.com;**

### **3.6 Segnalazioni di comportamenti illegittimi, c.d. whistleblowing**

La Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" ha regolamentato, anche per il settore privato, l'istituto del c.d. "*whistleblowing*", introducendo previsioni normative finalizzate a tutelare quei soggetti che, venendo a conoscenza di reati o irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro, si persuadono a segnalarli.

Con specifico riguardo al settore privato, la novella normativa è intervenuta inserendo nell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 tre nuovi commi, *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, così delineando le misure organizzative e sanzionatorie che il Modello Organizzativo deve prevedere in relazione al sistema di segnalazione di condotte illecite.

A seguito della novella legislativa è ora previsto che le società dotate di modello di organizzazione, gestione e controllo debbano implementare un sistema di segnalazione di "**condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente**" da parte dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 231/2001 ovvero Soggetti Apicali e Sottoposti.

La legge, al contempo, ha istituito nuovi strumenti di tutela nei confronti del soggetto che effettua la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello Organizzativo ("**Segnalazione/i**") di cui è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte nell'ambito del proprio rapporto di lavoro ("**Segnalante/i**") e, al contempo, ha previsto misure disciplinari nei confronti di chi – abusando o comunque utilizzando in maniera distorta lo strumento delle Segnalazioni – effettua, con dolo o colpa grave, Segnalazioni che si rivelino poi infondate ovvero nei confronti di chi abbia violato le misure di tutela predisposte dalla Società a favore del Segnalante.

Il soggetto deputato a ricevere le Segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, il quale è tenuto a:

- verificare che tutti i canali di comunicazione, come di seguito individuati, siano attivi e fruibili da parte di tutti i Segnalanti;
- ricevere e processare le Segnalazioni;
- mantenere confidenziale e riservato il contenuto delle Segnalazioni;
- interagire con le altre funzioni della Società nelle attività di indagine successive al ricevimento di una Segnalazione.

Pertanto, alla luce di quanto precede, allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di tutelare l'integrità della Società, tutti i Soggetti Apicali e Sottoposti possono segnalare all'Organismo di Vigilanza, in modo dettagliato e tempestivo, ogni notizia riguardante condotte illecite o possibili violazioni, comportamenti e pratiche non conformi od anomale, anche solo potenzialmente, rispetto alle regole, norme e principi di comportamento, procedure, ordini di servizio, policies adottate dalla Società e contenuti e/o richiamati nel Codice Etico e/o nel Modello Organizzativo di quest'ultima.

A titolo meramente esemplificativo, potranno essere oggetto di Segnalazione all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- criticità, anomalie o atipicità che emergono dall'attività di controllo posta in essere dalle funzioni aziendali addette (comprese situazioni particolari quali un elevato *turn over* del personale);
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello Organizzativo;
- rapporti predisposti dai responsabili di funzione della Società nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- eventuali richieste o offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche per interposta persona;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro.

Le Segnalazioni, al fine di poter essere validamente prese in considerazione, devono essere circostanziate, vale a dire, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

È opportuno, pertanto, che ogni Segnalazione, per essere ritenuta circostanziata, sia corredata dai seguenti elementi:

- i. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- ii. l'indicazione degli elementi circostanziali di tempo e di luogo riguardanti i fatti segnalati;
- iii. le generalità del segnalato se conosciute, ovvero altri elementi idonei ad identificare il segnalato;
- iv. l'eventuale indicazione di altri soggetti che possano confermare i fatti oggetto di segnalazione ovvero aggiungere altri elementi essenziali alla stessa;
- v. i documenti che possano avvalorare e/o confermare la fondatezza dei fatti riportati;

- vi. ogni altra informazione e/o elemento essenziale che possa fornire un utile riscontro dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni devono essere comunicate all'OdV in forma libera o mediante gli appositi canali, anche informatici, predisposti dalla Società al fine di garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della Segnalazione.

Fermo restando quanto precede, verranno esaminate, purché sufficientemente precise e circostanziate, anche le Segnalazioni anonime ovvero quelle indirizzate o comunque portate a conoscenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza, i quali provvederanno a condividere le informazioni ricevute con gli altri componenti dell'Organismo.

Le Segnalazioni possono essere portate a conoscenza dell'OdV mediante uno dei seguenti canali di segnalazione:

- a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:

[odv@sigmaspa.com](mailto:odv@sigmaspa.com)

L'account di posta elettronica collegato al predetto indirizzo e-mail è nella esclusiva disponibilità dell'Organismo di Vigilanza;

- a mezzo posta, all'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società, corrente in

Sigma SpA  
Att.ne Organismo di Vigilanza  
Via Po, 1463824 Altidona (FM)

indicando sulla busta la dicitura "PERSONALE E STRETTAMENTE RISERVATO – DA NON APRIRE".

L'Organismo di Vigilanza di SIGMA agisce nella gestione delle Segnalazioni in modo da garantire i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando la riservatezza circa l'identità del Segnalante e dei fatti oggetto della Segnalazione fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. I dati personali del Segnalante e di tutti i soggetti coinvolti acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dal Regolamento (EU) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati".

I Destinatari che dovessero violare le misure di tutela del Segnalante, potranno essere soggetti all'applicazione di sanzioni disciplinari, come specificato nella Parte Speciale "C" – "Sistema Disciplinare e Sanzionatorio" del presente Modello.

La Società, in condivisione con l'Organismo di Vigilanza, ha adottato un'apposita procedura per la gestione delle Segnalazioni ("Gestione delle segnalazioni di comportamenti illegittimi - whistleblowing") nella quale è stato disciplinato il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni inviate, alla quale si fa espresso rimando.

### **3.7 Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV ha la facoltà di redigere un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene al relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

### **3.8 Archiviazione delle informazioni**

Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti dal presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito e riservato archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e per un periodo di 10 anni.

## **4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

### **4.1 Informazione e formazione dei Destinatari**

Obiettivo della Società è una pronta e puntuale diffusione dei contenuti del presente documento e del Modello agli amministratori, dirigenti, dipendenti della Società ed a tutti coloro che collaborino con essa.

In tale contesto:

- i.* **Comunicazione iniziale e informazione:** l'adozione del Modello viene comunicata ai dipendenti, ai responsabili di funzione e ai dirigenti attraverso:
- l'invio di una comunicazione a firma del Consigliere Delegato a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
  - la messa a disposizione del Modello nelle modalità più idonee, tra cui: i) la consegna di copia dello stesso nelle sessioni di formazione; ii) idonea diffusione sul sito intranet e internet; iii) l'affissione in bacheca; iv) l'invio dello stesso in formato elettronico;
  - la richiesta a dirigenti e membri degli organi sociali
  - del rilascio di una dichiarazione attestante la presa in visione del Modello e dei relativi Allegati e Parti Speciali e l'impegno al rispetto dello stesso;
  - la consegna ai nuovi assunti del Modello e delle relative Parti Speciali (ivi incluso il Codice Etico) da parte del responsabile delle Risorse Umane unitamente al resto della documentazione che generalmente viene consegnata all'atto dell'assunzione e richiesta agli stessi di rilasciare una dichiarazione che attesti presa in visione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso.

Tutte le dichiarazioni di presa visione e di impegno al rispetto sono inviate al responsabile delle Risorse Umane e da quest'ultimo conservate opportunamente (mediante inserimento, nel caso di dipendenti, nella relativa cartella).

- ii.* **Formazione:** È inoltre prevista un'adeguata attività formativa del personale e dei collaboratori della Società sui contenuti del Decreto e del Modello. Tale attività formativa viene articolata nelle seguenti fasi:
- iii.* **attività di formazione generale:** i.e. un'attività di formazione generica volta ad informare i Destinatari sulle prescrizioni del Decreto e sui contenuti del Modello adottato dalla Società;

- iv. attività di formazione specifica: i.e. un'attività di formazione specifica per coloro che operano nelle aree a rischio Reato volta ad informare i destinatari, in particolare, sui **a)** i rischi specifici a cui è esposta l'area nella quale operano e **b)** i principi di condotta e le procedure aziendali che essi devono seguire nello svolgimento della loro attività. La formazione, in particolare, dovrà riguardare, oltre al Codice Etico, anche gli altri strumenti di prevenzione quali le procedure, le *policies*, i flussi di informazione e gli altri protocolli adottati dalla Società in relazione alle diverse attività a rischio.

L'attività formativa è organizzata tenendo in considerazione, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, la qualifica dei destinatari e il livello di rischio dell'area in cui operano e potrà, dunque, prevedere diversi livelli di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle aree a rischio.

La definizione dei corsi di formazione, delle relative tempistiche e delle modalità attuative saranno definiti dal responsabile delle Risorse Umane d'intesa con l'OdV, che provvederanno anche a definire le forme di controllo sulla frequenza ai corsi e la qualità del contenuto dei programmi di formazione. In particolare, la formazione potrà essere realizzata mediante sessioni in aula, in modalità e-learning e con la consegna di materiale informativo volto ad illustrare i contenuti del Decreto, il Modello Organizzativo e le sue componenti (ivi incluso il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare).

La partecipazione ai corsi di formazione sul Modello è obbligatoria; la mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso e può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Sono previste, inoltre, forme di verifica dell'apprendimento da parte dei destinatari della formazione mediante questionari di comprensione dei concetti esposti durante le sessioni formative, con obbligo di ripetizione della formazione in caso di esito non soddisfacente.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'OdV, in collaborazione con il responsabile delle Risorse Umane o di altri responsabili di funzione.

L'attività di informazione e formazione effettivamente svolta dovrà essere opportunamente documentata e la relativa documentazione sarà conservata dal Responsabile delle Risorse Umane.

## **4.2 Collaboratori esterni e Partner**

Il collaboratori esterni, i fornitori, i consulenti e i partner della Società, con particolare riferimento a soggetti coinvolti nella prestazione di attività, forniture o servizi che interessano attività a rischio ai sensi del Modello, vengono informati sull'adozione del Modello e sull'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai principi di condotta ivi stabiliti.

La Società valuta le modalità (ad es. idonea diffusione sul sito Intranet ed Internet), a seconda delle diverse tipologie di collaboratori esterni e partner, con cui provvedere ad informare tali soggetti sulle politiche e sulle procedure seguite dalla Società in virtù dell'adozione del Modello e per assicurarsi che tali soggetti si attengono al rispetto di tali principi, prevedendo altresì l'eventuale inserimento di idonee clausole contrattuali che obblighino tali soggetti ad ottemperare alle disposizioni del Modello medesimo, secondo quanto previsto dalla Parte Speciale D del presente Modello.

## **5. VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello al fine di renderlo costantemente “ritagliato” sulle specifiche esigenze dell’Ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa dell’Ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d’impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l’aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l’onere di adozione del Modello medesimo. In tale contesto l’OdV, coordinandosi con i responsabili di funzione di volta in volta interessate, deve effettuare:

- verifiche delle procedure e dei protocolli. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell’efficacia e dell’attuazione dei protocolli e delle procedure del presente Modello;
- verifiche del livello di conoscenza del Modello anche attraverso l’analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;
- la segnalazione all’organo amministrativo della necessità di aggiornamento, ove ricorrano le condizioni di cui sopra (ed in particolare in presenza di modifiche sostanziali dell’organizzazione ovvero del business della società, di elevato *turn over* del personale od in caso di integrazioni o modifiche del Decreto) del Modello e/o dell’attività di *risk assessment* finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio.